

REGIONE MARCHE

L.R. 10 agosto 1988, n. 34.

Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

Pubblicata nel B.U. Marche 11 agosto 1988, n. 95-bis.

Art. 1 ⁽²⁾

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito in *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione ⁽³⁾.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1-bis ed 1-ter.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della prima costituzione dei gruppi ed è erogato in quote mensili fino al mese antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere aggiornato periodicamente con le modalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012* ⁽⁴⁾.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, se nel corso dell'anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta ⁽⁵⁾.
6. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai gruppi e per l'applicazione del presente articolo.

(2) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 30, L.R. 23 aprile 2002, n. 6*, dall'*art. 40, L.R. 27 dicembre 2007, n. 19* e dall'*art. 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. 1. In attuazione dell'articolo 17 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati un contributo fisso di euro 516,46 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di euro 206,58 mensili per ogni consigliere.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed è calcolata dal 1° gennaio 1988.

4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, di euro 7.500,00 per i gruppi composti da due a tre consiglieri, di euro 15.000,00 per i gruppi composti da quattro a dieci consiglieri, di euro 30.000,00 per i gruppi con più di dieci consiglieri.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*).

(4) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in quote mensili e può essere periodicamente aggiornato con le modalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012*».

(5) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1-bis ⁽⁶⁾

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;

b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;

c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;

d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;

e) spese postali e di cancelleria;

f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'*articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012* convertito in *legge 213/2012*, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.

(6) Il presente articolo, dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi modificato dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*) ed infine così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1-bis. 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:

a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni e servizi telematici;

b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;

c) spese di rappresentanza e rimborsi spese al personale per le missioni connesse all'attività del gruppo;

d) spese postali e di cancelleria;

e) collaborazione e consulenze professionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza;

f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, studi, ricerche, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all'articolo 1, comma 4;

f-bis) acquisto di beni strumentali per l'attività d'ufficio.

2. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui alla lettera e) del comma 1 sono assolti dai presidenti dei gruppi consiliari.».

Art. 1-ter

1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall'*articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195* (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'*articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659* (Modifiche ed integrazioni alla *legge 2 maggio 1974, n. 195*, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma ⁽⁷⁾.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-bis, i gruppi consiliari non possono erogare contributi e finanziamenti, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali.».

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*.

Art. 2 ⁽⁹⁾

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.
2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso.
3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012* ⁽¹⁰⁾.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'*articolo 1 del d.l. 174/2012*, convertito in *legge 213/2012*.

4-bis. Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis in quanto applicabili. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabilisce le altre modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma ⁽¹¹⁾.

5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.

(9) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 3, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. 1. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.

2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese relative all'anno precedente, secondo il modello definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite [vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

3. La mancata presentazione della relazione nei termini di cui al comma 2 comporta la sospensione dall'erogazione dei contributi.

4. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio [vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5, comma 1, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*].

5. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.».

(10) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art 2-bis ⁽¹²⁾

1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.

2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.

5. È fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Vedi, anche, il comma 1, dell'*art. 9 della medesima legge*.

Art. 3

1. L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di presidenza provvede con spesa a carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi ⁽¹³⁾.
3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economista del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «2. L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico del bilancio del consiglio, e nei limiti da questo previsti, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessari all'attività dei gruppi, nonché alla manutenzione dei beni.»

Art. 4 ⁽¹⁴⁾

1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:

a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assunzione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.

3. Ove in Consiglio siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.

4. I gruppi di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.

5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.

6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione. Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.

8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi:

a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* o degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;

b) di personale esterno. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno ⁽¹⁵⁾.

8-bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3 ⁽¹⁶⁾.

9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall'Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali e la misura dell'eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza

assoluta. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.

11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:

a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione; b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza.

12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.

(14) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 1, L.R. 8 agosto 1995, n. 54* e dall'*art. 7, L.R. 4 agosto 2008, n. 27*, poi modificato dall'*art. 40, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato:

«Art. 4. 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:

a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;

b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;

c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;

d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;

e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.

2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. È consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l'incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l'indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei commi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

5. In relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Presidente del gruppo stesso, l'Ufficio di Presidenza può, in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all'interessato dell'esistenza di una comprovata specializzazione, anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 165/2001*;

b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.

6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l'incarico di responsabile.

7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l'espletamento dell'attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.

8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale regionale o personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* di categoria non superiore alla D o equivalente.

9. [Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 7 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato].

10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001* o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie contrattuali, da individuare, in relazione al posto disponibile, nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;

c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).».

Precedentemente, l'*art. 5, L.R. 21 dicembre 2012, n. 43* aveva apportato le seguenti modifiche, (nella versione precedente all'ultima sostituzione effettuata dall'*art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 19/2014*), a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 3, della medesima legge*):

a) il comma 1 aveva disposto la sostituzione del comma 1;

b) il comma 2 aveva disposto la sostituzione della lettera b) del comma 2;

c) il comma 3 aveva disposto l'abrogazione dei commi 7, 8 e 9. Il suddetto comma 9 era stato poi abrogato dall'*art. 1, comma 4, L.R. 16 giugno 2014, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della stessa legge*);

d) il comma 4 aveva disposto la sostituzione del comma 10.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4-bis ⁽¹⁷⁾

1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura. L'elenco così costituito è ordinato, per l'assegnazione, secondo i periodi di servizio effettivamente espletati ⁽¹⁸⁾.

2. All'elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 2, della medesima legge*).

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 6, L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 ⁽¹⁹⁾

1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

(19) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 22 dicembre 2009, n. 33*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 4 agosto 2008, n. 27* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 28 luglio 2014, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. 1. Previa richiesta nominativa del Presidente del gruppo e di ciascun consigliere, rispettivamente per il personale di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 4, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'assegnazione ai gruppi stessi del personale che vi consenta. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la Giunta regionale, l'assegnazione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Il personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, presta servizio alle dipendenze funzionali del presidente del gruppo secondo le modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e i gruppi stessi.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato ai gruppi è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Il personale regionale è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

4. Il personale regionale di cui al comma 3 alla cessazione dell'incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

6. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la Giunta regionale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui i gruppi e i consiglieri fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.».

Art. 6

[1. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

a) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'*art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3* e della vigente normativa regionale ⁽²⁰⁾;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo.

2. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, cui i gruppi fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.

3. Al personale comandato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5.

4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;

b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quello della legislatura. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾ .

(20) Lettera così modificata dall'*art. 2, L.R. 23 luglio 1996, n. 27*.

(21) La presente lettera, già modificata dall'*art. 4, L.R. 29 aprile 2008, n. 7*, è stata poi così sostituita dall'*art. 1, L.R. 15 luglio 2008, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: «b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura. L'incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23-30 luglio 2009, n. 252 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con la conseguente estensione (si ritiene) di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei limiti di cui sopra, alla presente lettera. È utile sottolineare tuttavia che il presente articolo era stato già in precedenza abrogato, come indicato nella relativa nota.

(22) L'attuale comma 4 (poi così modificato come indicato nelle note che precedono) così sostituiva gli originari commi 4 e 5 per effetto dell'*art. 1, L.R. 9 giugno 2006, n. 6*. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. Il rapporto con il personale esterno è costituito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.

5. Per i compensi al personale esterno viene corrisposto un importo equivalente al costo del dipendente regionale di pari qualifica e funzione non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato.».

(23) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 4 agosto 2008, n. 27*.

Art. 7

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".

2. Le spese previste dai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.".

3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente L. si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

1. La L.R. 20 luglio 1973, n. 17; la L.R. 8 marzo 1979, n. 11; la L.R. 8 marzo 1979, n. 12 e la L.R. 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli artt. 8 e 10, sono abrogate.
